

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

n. 1016 - 35628 / 2017

OGGETTO: d. lgs 387/2003, r.r. 10/R/2003 e s.m.i. - domande del 22.11.2016 della Edison SpA di concessione di derivazione idrica dal T. Ripa in Comune di Cesana T.se ad uso energetico, di valutazione della procedura di VIA e di autorizzazione unica. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. - Rigetto.

**Il Dirigente
Premesso che**

con domanda del 22.11.2016 la Edison SpA ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal T. Ripa in Comune di Cesana T.se in misura di litri/s massimi 6000 e medi 1976 ad uso produzione di energia idroelettrica, per produrre sul salto di metri 45.43 la potenza nominale media di kW 881 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune; la sopra citata domanda, per le sue caratteristiche, risultava essere tecnicamente incompatibile con la domanda del 24.5.2016 di Ghigo Gianpiero di derivazione idrica dallo stesso corpo idrico nello stesso Comune ad uso energetico e pertanto è stata ammessa ad istruttoria in concorrenza ordinaria ai sensi dell'art. 12 del r.r. 10/R/2003 e smi in quanto presentata nel termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'ordinanza di istruttoria relativa alla domanda di Ghigo Gianpiero, avvenuta il 13.10.2016;

con domanda in data 22.11.2016 la stessa Edison SpA ha chiesto l'avvio della fase di valutazione della procedura di VIA relativamente al medesimo progetto di impianto idroelettrico alimentato con la derivazione richiesta;

contestualmente alla presentazione delle suddette domande la stessa Edison SpA ha chiesto l'autorizzazione unica (art. 12 d. lgs 387/03 e smi) per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul T. Ripa alimentato con la derivazione idrica oggetto della sopra citata domanda di concessione;

con nota di questo Servizio n. 143717 del 7.12.2016 è stato disposto l'avvio del procedimento di concessione a derivare integrato con la fase di valutazione della procedura di VIA e fissata la data per la visita locale di istruttoria per il 22.2.2017 presso il Municipio del Comune di Cesana T.se;

in data 22.2.2017 si è svolta la visita locale di istruttoria, nel corso della quale, tra l'altro, è stata data lettura del parere della Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali, n. 3737 del 10.2.2017 (soggetto preposto alla valutazione di incidenza ex. art. 43 l.r. 19/2009);

in data 24.2.2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale è stata data lettura dei pareri pervenuti. Il verbale della stessa, unitamente al verbale della visita locale di istruttoria ed ai pareri pervenuti, è stato trasmesso dal Servizio Tutela e valutazioni Ambientali con nota n. 28959 del 9.3.2017 al proponente ed agli Enti interessati, assegnando il

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**Servizio Risorse Idriche**

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616902 - 011 8616806 - Fax 011 8614280
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)
risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)
www.cittametropolitana.torino.it

termine di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni progettuali richieste; in particolare, il parere della Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree Naturali n. 3737 del 10.2.2017, già citato, rilevava che il tracciato della condotta interessava in parte la ZSC IT1110026 "Champlas Colle Sestriere" e chiedeva delle integrazioni progettuali al fine di verificare l'incidenza dell'intervento con le misure di conservazione per la suddetta area protetta;

in data 7.6.2017 la Edison SpA (a seguito di una richiesta di proroga, accolta) presentava le integrazioni richieste (con le quali il proponente chiedeva tra l'altro di variare le caratteristiche della derivazione idrica di cui alla domanda in oggetto nel seguente modo: portata massima 6000 l/s, portata media 1567 l/s, salto mt 45.51, potenza nominale media kW 699, deflusso minimo vitale 1017 l/s + modulazione di tipo A 20%) e questo Servizio provvedeva a convocare la riunione della Conferenza dei Servizi per il 21.9.2017, per l'esame delle stesse;

in data 21.9.2017 si è riunita la Conferenza dei Servizi, nel corso della quale veniva data lettura dei pareri pervenuti. In particolare si rilevava il parere negativo della Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali pervenuto con comunicazione n. 21585 del 20.9.2017 e confermato dal rappresentante del Settore a verbale, in merito alla compatibilità dell'intervento con la presenza della ZSC "Champlas Colle Sestriere" sopra citata; in particolare, il citato Settore regionale evidenziava, a sostegno del proprio parere negativo circa la valutazione di incidenza dell'intervento in questione, il fatto che il prelievo idrico determinasse, nel tratto sotteso dal previsto impianto idroelettrico, delle condizioni ambientali tali da ridurre l'idoneità ambientale per lo sviluppo dell'habitat della tamerice alpina denominata "Myricaria germanica" e che pertanto non si potesse ritenere superato, per l'impatto determinato dall'intervento in questione, quanto previsto dalla d.g.r. n. 54-7409 del 7.4.2014 e successive modifiche, che all'art. 22 c. 1 lett. a) prevede il divieto di "..... alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico..."; nella stessa comunicazione veniva pertanto espresso parere negativo sulla valutazione di incidenza (art. 43 della l.r. 19/2009) per la domanda di concessione di derivazione idrica e per la fase di valutazione della procedura di VIA;

a verbale veniva riportato che il parere negativo sopra descritto non consentiva la conclusione in senso favorevole del procedimento di VIA;

nella stessa riunione della Conferenza dei Servizi del 21.9.2017 veniva comunicata per i motivi di cui sopra la presenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di concessione di derivazione idrica (si ricorda che il procedimento amministrativo in questione è integrato per il rilascio della concessione a derivare e per la fase di valutazione della procedura di VIA, come disposto dall'art. 26 del r.r. 10/R/2003) e della pronuncia di compatibilità ambientale a seguito della VIA e veniva assegnato il termine di 10 giorni per la formulazione di eventuali osservazioni a decorrere dal 26.9.2017, data in cui è avvenuta la notifica del verbale (comunicazione di questo Servizio n. 112212);

la Soc. Edison SpA ha presentato, nei termini, delle osservazioni contenenti elementi progettuali volti a proporre il superamento dei motivi ostativi sopra descritti;

questo Servizio ha provveduto con comunicazione n. 126059 del 23.10.2017 a rendere disponibili le osservazioni e la documentazione progettuale depositata dal proponente a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi, assegnando direttamente, per economia del procedimento e considerando che i motivi ostativi alla conclusione in senso favorevole del procedimento sono dovuti *in toto* al parere negativo del Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali più volte citato, il termine di trenta giorni per esaminare le osservazioni pervenute dal proponente e confermare o eventualmente rivedere il parere già espresso;

con comunicazione ns. prot. 142776 del 23.11.2017 la stessa Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali, esaminate le osservazioni e la documentazione progettuale depositata dal proponente, ha ribadito e confermato il parere negativo di valutazione di incidenza, per le motivazioni specificate in dettaglio nella stessa nota; in particolare, ha evidenziato che le variazioni in diminuzione del prelievo proposte non siano tali da escludere che l'alterazione del regime idrologico del corpo idrico nel tratto sotteso dalla prevista derivazione possa causare una riduzione dell'idoneità ambientale per lo sviluppo dell'habitat della tamerice alpina denominata "*Myricaria germanica*"; nella stessa comunicazione viene ribadito pertanto il parere negativo di valutazione di incidenza (art. 43 della l.r. 19/2009) per la domanda di concessione di derivazione idrica e per la fase di valutazione della procedura di VIA.

Costatato che

per quanto sopra e specificatamente per effetto del parere negativo espresso, in ultimo, con la comunicazione ns. prot. 142776 del 23.11.2017 della Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali, vengono a mancare i presupposti utili al rilascio del parere favorevole sulla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 da parte della stessa Regione Piemonte in qualità di soggetto gestore della ZSC IT1110026 "*Champlas Colle Sestriere*" e di conseguenza per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di VIA e conseguentemente per l'accoglimento della domanda di concessione di derivazione idrica;

Considerato che

sulla base di quanto emerso nella riunione della Conferenza di Servizi e con riferimento ai suddetti pareri espressi in senso negativo dal Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, non sussistono gli elementi per esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, e s.m.i né per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del r.r. 10/R/2003 e s.m.i;

conseguentemente a quanto sopra riportato, non sussistono altresì gli elementi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica richiesto ai sensi del d. lgs 387/2003 e s.m.i, il cui procedimento sarebbe stato avviato, ai sensi dell'art. 26bis del citato r.r. 10/R/2003, a seguito della discussione e della definizione delle osservazioni pervenute a seguito della visita locale di istruttoria;

stante quanto sopra non è possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio integrato relativo alle domande in oggetto.

Ritenuto

pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i, procedere all'adozione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito negativo, valutate le specifiche risultanze della Conferenza medesima e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede.

Visti

il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "*Norme in materia ambientale*";

il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";

la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*";

la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. in materia di "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*";

la L.R. 29/6/2009 n. 19 e s.m.i.: "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*";

la D.G.R. 7/4/2014 n. 54-7409 "l.r. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art.40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte";

il D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i.: "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*"

il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "*Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*";

il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del C. I. della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con riferimento al secondo ciclo di pianificazione, adottato con Delib. n. 7 del 17/12/2015 e approvato con Delib. n. 1 del 3/3/2016 e la Direttiva "*Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico padano*" di cui alla Delib. n. 8 del 17/12/2015;

la Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;

l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

Atteso che

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

- a) di dare atto che la Conferenza di Servizi relativa al procedimento amministrativo integrato (art. 26 r.r. 10/R/2003) finalizzato al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 e s.m.i e al rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del r.r. 10/R/2003 e s.m.i si conclude con esito negativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- b) che non sussistono, per le motivazioni espresse in premessa, gli elementi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica richiesto ai sensi del d. lgs 387/2003 e s.m.i;
- c) di rigettare, per le stesse motivazioni, le istanze datate 22.11.2016 della Soc. Edison SpA di concessione di derivazione d'acqua dal T. Ripa in Comune di Cesana T.se ad uso energetico, di avvio della fase di valutazione della procedura di VIA e di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cesana T.se;
- d) di comunicare che, in relazione al programmato intervento e con riferimento a quanto in premessa, il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
- e) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella autorizzazione unica richiesta;
- f) di disporre l'archiviazione delle sopra citate domande e di aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI).

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino,

18 DIC. 2017

CE

Il Dirigente
dott. Guglielmo Filippini